

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 maggio 2005.

Determinazione, per l'anno 2006, delle aliquote percentuali massime di personale femminile da reclutare nelle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che demanda al Ministro della difesa la determinazione annuale delle aliquote percentuali di personale militare femminile da reclutare nei ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, previo parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna e d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 2004 e 10 settembre 2004, adottati in attuazione della predetta disposizione per l'anno 2005;

Considerato che risultano attualmente superate le esigenze formative connesse all'impiego operativo e quelle di adeguamento infrastrutturale che avevano determinato, fino all'anno 2005, la necessità di immissioni graduali del personale militare femminile nelle Forze armate;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2004, n. 275, che nel disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, all'art. 3, comma 1, lettera a), prevede il trasferimento a detta Commissione delle funzioni consultive in materia di reclutamento del personale militare volontario femminile, di cui all'art. 1, commi 5, 6 e 7, della legge n. 380 del 1999, in precedenza esercitate dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna;

Visto il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

Acquisita l'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Sulla proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il reclutamento del personale militare femminile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri è effettuato, per l'anno 2006, in tutti i ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni senza alcuna limitazione percentuale.

Roma, 27 maggio 2005

Il Ministro: MARTINO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari con scadenza 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;

Considerato pertanto che le registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto;

Decreta:

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto in quanto non sono

state presentate le domande di rinnovo previste dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001.

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

**PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI
D'UFFICIO PER MANCATO RINNOVO**

Prodotto	Numero di registrazione	Impresa	Data di registrazione	Scadenza
Kur 550 M	011113	Agribio S.r.l.	06/12/01	31/01/05
Simox	010413	Auschem Ltd.	29/03/00	29/03/05
Gibor Tab	009316	Dott. Antonio Boracchini & C. S.n.c.	01/09/97	22/05/05
Agrolid	012142	Genetti S.a.s.	27/01/05	28/02/05

05A05787

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari con scadenza 2005.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo

all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, a partire dalle rispettive date di scadenza;

Decreta:

1. Sono revocate, a partire dalle rispettive date di scadenza, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI